



21107-21

REPUBBLICA ITALIANA⁹
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2002/2020

ROSA ANNA SARACENO

- Relatore -

CC - 15/09/2020

MONICA BONI

R.G.N. 20687/2020

FRANCESCO CENTOFANTI

GAETANO DI GIURO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a l (omissis)

avverso l'ordinanza del 15/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI

Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore

9

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina, costituito ex art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. in sede, che il 13 gennaio 2020, aveva sostituito con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare carceraria disposta il 17 settembre 2019 nei confronti di (omissis), ripristinava la misura richiesta.

L'indagato è accusato dell'omicidio di (omissis), cagionato trasmettendo alla vittima, nel corso della relazione che li aveva legati dal 2004 al 2008, il virus dell'HIV tramite rapporti sessuali non protetti e senza allertarla circa la possibilità di un contagio, anche quando la stessa si era ammalata, andando incontro ad un vero e proprio calvario protrattosi per un lungo periodo senza che il virus le fosse tempestivamente diagnosticato.

1. A ragione della decisione il Tribunale osservava che il G.i.p. aveva valorizzato il tempo trascorso dall'esecuzione della misura e l'indicazione di un domicilio adeguato ove l'imputato avrebbe potuto vivere da solo.

Tuttavia il P.M. aveva censurato l'operata valutazione di affievolimento delle esigenze di cautela, ineccepibilmente evidenziando come il solo decorso del tempo dall'esecuzione della misura e l'efficacia deterrente della stessa fossero evenienze affatto neutre nell'ottica cautelare. E l'appello meritava accoglimento, non potendosi che ribadire il giudizio di recente espresso, in sede di riesame, circa l'attualità ed eccezionalità delle esigenze cautelari sottese al caso di specie e l'adeguatezza esclusiva del più rigoroso presidio a fronte delle concrete modalità di commissione del fatto e dell'allarmante personalità dell'indagato, mostratosi totalmente sprezzante dell'altrui incolumità, lucidamente sacrificata per anni nascondendo la propria sieropositività non solo alla vittima ma anche alle plurime compagne con cui aveva intrattenuto rapporti sessuali; disinteressandosi completamente della loro salute e anzi accettando il rischio di diffondere il virus in maniera incontrollabile; mostrando non comuni capacità manipolatorie e inducendo le donne, con cui aveva intrattenuto rapporti, a prestare cieca aderenza a ogni sua prospettazione.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione degli artt. 310 e 299 cod. proc. pen., per avere il Tribunale, anziché esaminare la fondatezza delle censure formulate dall'appellante, semplicemente reiterato il giudizio espresso in sede di

riesame, senza confrontarsi con la *ratio decidendi* del provvedimento appellato, che aveva disposto la mitigazione del trattamento cautelare non solo in considerazione del decorso del tempo, ma anche in conseguenza dell'individuazione di un domicilio adeguato, e tanto in lineare continuità con quanto statuito nell'ordinanza genetica, in cui la misura domiciliare era stata ritenuta inadeguata proprio per le ragioni che, successivamente, ne avevano giustificato l'adozione. Il Tribunale, nel rispetto del principio devolutivo proprio dell'appello cautelare, avrebbe dovuto limitarsi a considerare le censure sollevate dal P.m., afferenti alla sola, in tesi indebita, valorizzazione del decorso del tempo, nessuna contestazione essendo stata sollevata sull'apprezzato elemento di novità.

2.2. Con un secondo motivo lamenta l'assenza assoluta di motivazione in relazione alla certificazione medica prodotta dalla difesa, in cui si dava atto della regolare assunzione da parte del ricorrente di terapia antiretrovirale, della conseguita soppressione virologica e dell'impossibilità per lo stesso di trasmettere il virus dell'HIV.

3. Con successiva memoria difensiva il ricorrente ha dedotto l'inammissibilità dell'appello di parte pubblica per difetto di specificità dei motivi, avendo l'appellante incentrato i propri rilievi critici solamente su una delle due ragioni fondanti la decisione gravata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le delineate doglianze sono affette da manifesta infondatezza.

Esse, attraverso la nominalistica evocazione di asserite violazioni di legge e di carenze motivazionali, censurano profili eminentemente valutativi, dai quali semplicemente dissentono.

2. Nessuna inammissibilità affligge l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero che ha investito lo spettro delle esigenze cautelari e il *quomodo* della cautela, contestando a monte l'adeguatezza della custodia domestica a fronteggiare la già ravvisata e in nulla scemata esigenza specialpreventiva.

E, d'altro canto, se la cognizione del giudice adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. è pur sempre limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame (nel caso in esame l'operata sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari), tale cognizione non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dagli argomenti giuridici posti a base della decisione impugnata. Nel senso che, se il *thema decidendum* rimane circoscritto nei confini dell'effetto devolutivo del gravame, l'orizzonte conoscitivo del giudice di appello (cautelare o di merito) investe il fatto nella sua interezza. Di tal che, in quanto investito della cognizione

piena del fatto anche se limitata ai punti in contestazione, il giudice dell'appello cautelare non è vincolato -ai fini della decisione- dalla motivazione del provvedimento impugnato, disponendo di un potere di integrazione e sostituzione di tale motivazione alla luce di una autonoma valutazione del fatto, né incorre nel vizio di ultrapetizione ove prenda in esame il punto devoluto, al di là degli specifici elementi che nell'atto di appello siano stati indicati come oggetto di erronea valutazione.

3. Tanto precisato, il provvedimento impugnato non ha affatto trascurato gli specifici argomenti spesi dalla difesa per contrastare la proposta impugnazione, osservando che:

- l'asserita insussistenza di un pericolo di recidiva alla luce delle risultanze mediche di più recente acquisizione, attestanti la regolare assunzione della terapia prescritta, costituiva argomento già esaminato in sede di riesame e da ritenersi, anche nella presente sede cautelare, non dirimente, posto che la immunosoppressione è il portato di una regolare assunzione di terapia e potrebbe venire in ogni momento meno in caso di interruzione del trattamento, evenienza altamente probabile, avendo il (omissis) manifestato in passato più volte la sua riluttanza all'assunzione dei farmaci e interrotto la terapia per mera incuria o indolenza;

- l'argomento, secondo il quale la mitigazione del trattamento cautelare non era stata disposta solo con riferimento al tempo decorso dall'esecuzione della misura, ma anche e soprattutto in conseguenza dell'individuazione di un idoneo domicilio, con conseguente insindacabilità della valutazione compiuta dal G.i.p. in continuità con quanto statuito nell'ordinanza genetica, non era assistito da fondamento. Non solo, nella recente decisione del riesame, era stato espressamente affrontato, deliberato e disatteso il tema dell'adeguatezza della misura domiciliare proprio nel medesimo domicilio in cui la stessa era stata disposta successivamente dal G.i.p., ma la misura gradata appariva in sé oggettivamente inadeguata a scongiurare le eccezionali esigenze cautelari, indipendentemente dunque dal luogo della sua esecuzione, non potendosi ragionevolmente pronosticare il volontario rispetto delle prescrizioni da parte dell'indagato che aveva dato prova di assoluta inaffidabilità e di incapacità di conformare il suo agire anche alle più basilari regole di comune buon senso.

E alla luce di detti argomenti, che il ricorso neppure specificamente contesta, la valutazione che le esigenze cautelari apparivano fronteggiabili soltanto con la misura di massimo rigore appare coerente e non illogica, e non è perciò censurabile in questa sede.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i



profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000)
- di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione
delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod.
proc. pen.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020

Il Consigliere estensore

Rosanna Saraceno



Il Presidente

Adriano Iasillo

